

DUAL Mix


Il presente contratto di assicurazione è stipulato da ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) Ltd., per il tramite di DUAL ITALIA S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) Ltd.

Come indicato nella nota informativa:

Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Cod. ISVAP D851R) ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via Gabrio Casati n. 1, Milano;

DUAL Italia S.p.A. Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli Assicuratori.

Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Il Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore



In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A., sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, nonché, con specifico riferimento agli agenti senza rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi all'attività dei medesimi agenti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

DUAL Italia S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd. Cap. Soc. € 120.000 int. Vers. - Reg. Imp. Milano R.E.A. 1628986 - RUI A000167405 - Cod. Fiscale e P. IVA 13199520159 - Via Santa Maria Fulcorina 20, 20123 Milano - Tel. +39 02 72080597 - Fax +39 02 72080592.



DUAL *Mix*

Certificato: MAG/00218/000/13/E

Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Testo di Polizza: DUAL ITALIA Miscellaneous - TR+RP 03.2013

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO QUI RIPORTATO. LA PRESENTE E' UNA POLIZZA "CLAIMS MADE": ESSA COPRE ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (COME DEFINITE NELLA POLIZZA) AVANZATE DA TERZI NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA E NOTIFICATE AGLI ASSICURATORI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE (COME DEFINITO NELLA POLIZZA), NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE PREVISTE NELLE CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE. LE CONDIZIONI NORMATIVE RIEPILOGATE NEL PRESENTE CERTIFICATO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ED AVRANNO EFFICACIA PREVALENTE IN CASO DI DIFFORMITÀ SU QUANTO NORMATIVAMENTE STABILITO NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.

CONTRAENTE: S.N.A.P.I.S.

Indirizzo:
VIA DEI NOCCHIERI, 119
00054 FIUMICINO

P.Iva/Cod. Fisc.: 97009350584

ASSICURATO: S.N.A.P.I.S.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

(Soggetta a tacito rinnovo.)

Dalle ore 24.00 del 11/09/2013 Alle ore 24.00 del 11/09/2014

LIMITE DI INDENNIZZO: 75.000,00 €
per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed 5.000.000,00 € in aggregato annuo.

ATTIVITA': E197 - Miscellaneous

FRANCHIGIA/SCOPERTO: EURO 1.000
(per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO).

PREMIO DI POLIZZA:

Premio Netto per il periodo:	€ 7.113,01
Accessori:	€ 1.066,96
Imposte 22,25%:	€ 1.820,04
Premio Lordo:	€ 10.000,01


Insurance (Europe)[®]

ESTENSIONE TERRITORIALE: Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino,
Stato della Città del Vaticano.

INTERMEDIARIO:
S.A.F. SAS
Via Galli della Mantica, 34
00122, Roma

DATA DELLA PROPOSTA: 18/09/2013
(che forma parte integrante della presente Polizza)

DATA DICHIARAZIONE ASSENZA SINISTRI: —
(che forma parte integrante della presente Polizza)

RETROATTIVITA': 11/09/2013


COMUNICAZIONE DA INVIARE A:
qualsiasi comunicazione relativa alla presente Polizza e qualsiasi Richiesta di
Risarcimento o Circostanza che possa dare origine a una Richiesta di Risarcimento, dovrà
essere inoltrata tramite il l'Intermediario a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Santa Maria Fulcorina, 20 - 20123 Milano

CLAUSOLE SPECIFICHE/APPENDICI (come da documentazione allegata):
- Attività svolta: PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI AL RUOLO NAZIONALE PERITI
ASSICURATIVI
- Regolazione premio: EURO 74,00 per ogni iscritto aggiuntivo
- Soggetti Assurati: periti assicurativi iscritti alla SNAPIS, come da elenco in allegato

IL CONTRAENTE

Arch Insurance Company (Europe) Limited



Emesso in tre copie il 16/09/2013.

Il premio di 10.000,01 è stato versato in data 20/09/2013

L'Incaricato

DUAL Mix

POLIZZA di Responsabilità Civile Professionale Miscellaneous Sezione A

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made)

ARTICOLO I

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella PROPOSTA e in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione

gli ASSICURATORI

convengono di tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), purché tali RICHIESTA DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall'ASSICURATO o da un membro del suo Staff e/o COLLABORATORE di cui l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA' (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nella PROPOSTA. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

DEFINIZIONI

ARTICOLO II

I termini riportati in lettere minuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

Per:

a) **PROPOSTA:**

si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante del contratto.

b) **CERTIFICATO:**

si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell'ASSICURATO e la sua attività, il Periodo dell'Assicurazione, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto.

c) **CONTRAENTE:**

si intende la persona fisica, l'Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel CERTIFICATO, che stipula l'Assicurazione per conto dell'ASSICURATO.

d) **ASSICURATO:**

- in caso di persona fisica si intende: la Ditta individuale indicata nel CERTIFICATO.
- in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende: l'Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel CERTIFICATO, i partner, i professionisti associati, tutti i soci e i COLLABORATORI esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;

Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA.

e) **COLLABORATORI:**

si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell'ASSICURATO in qualità di:

- dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, consulente, corrispondente italiano o estero;

anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l'ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell'Articolo I - Oggetto dell'Assicurazione.

f) **ASSICURATORI:**

si intendono i soggetti indicati nella POLIZZA.

g) **TERZO:**

si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti.

Il termine TERZO esclude:

- I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- II. le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente o indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- III. i COLLABORATORI dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I.

h) **PERIODO DI ASSICURAZIONE:**

si intende il Periodo indicato nel CERTIFICATO.

- i) **RETROATTIVITA':**
si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITA'. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s'intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
- j) **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:**
si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO, entro il quale l'ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite a un ATTO ILLECITO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel Periodo di RETROATTIVITA' indicato nel CERTIFICATO (se concesso).
- k) **ATTO ILLECITO:**
si intende:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO o da un membro del suo Staff o dai suoi COLLABORATORI dei quali l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro del suo Staff o dai suoi COLLABORATORI dei quali l'ASSICURATO stesso ne debba rispondere;
ATTI ILLECITI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO.
- l) **PERDITA:**
si intende:
I. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'ASSICURATO sia tenuto per legge;
II. i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l'ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
III. i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall'ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nell'attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'ASSICURATO per Responsabilità Civile.
- m) **COSTI E SPESE:**
si intendono tutti i COSTI e le SPESE necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'ASSICURATO derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI. L'INDENNIZZO per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA o SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e Perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
- n) **POLIZZA:**
si intende il documento che prova l'assicurazione.
- o) **PREMIO:**
si intende la somma dovuta dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI.
- p) **RICHIESTA DI RISARCIMENTO:**
si intende:
a) qualsiasi citazione in giudizio o altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'ASSICURATO, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all'ASSICURATO;
Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a
▪ un unico LIMITE DI INDENNIZZO
▪ un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA
- q) **CIRCOSTANZE:**
si intende:
a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell'ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
c) qualsiasi atto o fatto di cui l'ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
- r) **INDENNIZZO:**
si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
- s) **LIMITE DI INDENNIZZO:**
si intende l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA e in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l'eventuale MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO. A tali ammontari vanno aggiunti i COSTI e le SPESE come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "sottolimito di INDENNIZZO" questo non è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

- t) **SCOPERTO o FRANCHIGIA:**
si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.
- u) **ATTI TERRORISTICI:**
si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza:
▪ per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
▪ diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
▪ a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
- v) **DANNI CORPORALI:**
si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
- w) **DANNI MATERIALI:**
si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, PERDITA o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
- x) **INTERMEDIARIO:**
si intende l'INTERMEDIARIO indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore

ESCLUSIONI

ARTICOLO III

L'Assicurazione non opera:

- 1) in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nella PROPOSTA;
- 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima o al momento della decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
- 3) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
- 4) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'Articolo VI - Penalità Fiscali - che segue;
- 5) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
 - I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
 - II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
- 6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'ASSICURATO stesso;
- 7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'ASSICURATO per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
- 8) per le PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
 - I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
 - II. qualsiasi atto terroristicoAi fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'ASSICURATO. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
- 9) nei casi in cui l'ASSICURATO sia persona giuridica allorché la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da TERZI;
- 10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'ASSICURATO.
- 11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI.
- 12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'ASSICURATO con qualsiasi contratto o incarico.
- 13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti,